SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 luglio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. **182.**

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico . . . . . . Pag. 4

Ministero delle attività produttive

DECRETO 2 luglio 2003, n. **183.**

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 9 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Pescorocchiano I», in Pescorocchiano . . . . . . Pag. 22

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in comunicazione internazionale, presso l'Università degli studi per stranieri di Perugia . . . . . . Pag. 22

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze motorie e biotecnologie, presso l'Università degli studi di Brescia per l'anno accademico 2003/2004. Pag. 23

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle facoltà di architettura, urbanistica-ambiente, ingegneria dei sistemi, ingegneria dell'informazione, design, presso il Politecnico di Milano . . . . . . Pag. 23

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Catania . . . . . . Pag. 24

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi del Molise . . . . . . Pag. 25

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi «Parthenope» di Napoli . . . . . . Pag. 25

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Verona . . . . . . Pag. 26

DECRETO 11 luglio 2003.

Rettifica del decreto 2 luglio 2003 che definisce il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Università degli studi di Trieste . . . . Pag. 26

DECRETO 11 luglio 2003.

Rettifica del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico, presso il Politecnico di Milano . . . . Pag. 27

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» . . . . Pag. 27

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» . . . . Pag. 28

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Firenze», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 28

Ministero della salute

DECRETO 30 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Xigris drotrecogin alfa (attivato)» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 243/2003). . . . . Pag. 29

DECRETO 30 maggio 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva «Paration-metile» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione n. 2003/166/CE del 10 marzo 2003 . . . . . . Pag. 35

DECRETO 30 maggio 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva «Acefate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo 2003 . . . . Pag. 37

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 11 luglio 2003.

Norme sull'afflusso dei veicoli nell'isola di Lampedusa. Pag. 39

DECRETO 11 luglio 2003.

Norme sull'afflusso dei veicoli nell'isola di Ustica. Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 27 giugno 2003.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 41

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

CIRCOLARE 30 giugno 2003, n. **2.**

Decreto ministeriale 11 luglio 2002 - Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino. Pag. 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito . . . . Pag. 48

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flucis». . . . . Pag. 49

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentanyl Hameln». Pag. 50

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eptausa». Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Norditropin» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Physioneal» . . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «UFT». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen». Pag. 54

Provvedimento di modifica U.P.C., relativo alla proroga smaltimento scorte . . . . . Pag. 54

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil tosse sedativo» . . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Centro Zootecnico di Livigno a r.l.», in Livigno . . . . . Pag. 54

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 18 luglio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 55

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» . . . . . Pag. 55

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Marone Trentino» . . . . . Pag. 58

Ministero delle attività produttive: Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE . . . . . Pag. 62

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreti concernenti la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento CE n. 2076/2002.

03A07978

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

03A08486

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. **182.**

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 32 e l'allegato *B* che conferisce delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'interno, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fine del presente decreto, si intende per:

a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere *f)* e *g)*;

b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

g) imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;

h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

i) Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.

2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica:

a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad

esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera *a)*.

2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera *a)*, conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.

3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.

Art. 4.

Impianti portuali di raccolta

1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo, nonché delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Gli impianti portuali di cui al comma 1 si conformano alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

4. Fatta salva la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi esplicati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni stabilite all'articolo 6, comma 2, lettera *m)*, del citato decreto.

5. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, in conformità alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalità di segnalazione allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta di cui al comma 1.

Art. 5.

Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti

1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla regione competente per territorio.

2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comma 1, la regione valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Autorità portuale dell'obbligo di cui al comma 1 nei termini ivi stabiliti, la regione competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, un commissario *ad acta* per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto al comma 2.

4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta.

5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità portuale può elaborare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e l'entità degli impianti disponibili.

6. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Art. 6.

Notifica

1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità marittima da effettuarsi:

a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;

b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;

c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

2. L'Autorità competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorità portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

5. I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 7.

Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave

1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

3. Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.

4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

Art. 8.

Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave

1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5.

2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità competente ed è calcolata in conformità alle disposizioni dell'Allegato IV.

3. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.

4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2.

Art. 9.

Esenzioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, almeno una volta all'anno, le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, comma 3.

Art. 10.

Conferimento dei residui del carico

1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.

2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato IV.

4. Il conferimento dei residui del carico è considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

Art. 11.

Ispezioni

1. L'Autorità marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli articoli 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispezioni da effettuare prevista nello stesso decreto.

2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorità marittima si interessa in particolare:

a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6;

b) della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possano far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

3. L'Autorità marittima che accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli.

4. L'Autorità marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli articoli 7 e 10, informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

5. L'Autorità marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Art. 12.

Procedura di modifica degli allegati

1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in conformità alle variazioni intervenute in sede comunitaria.

Art. 13.

Sanzioni

1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.

3. Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in violazione degli articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.

4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro cinquecento.

Art. 14.

Informazione

1. L'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II, informa il comandante della nave, il gestore degli impianti portuali di raccolta e gli utenti in merito agli obblighi previsti dal presente decreto.

2. La violazione da parte del comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto, delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, punita con la sanzione prevista all'articolo 13, comma 3, è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia dei rapporti relativi alle inadeguatezze rilevate negli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 7, e, con cadenza annuale, l'elenco delle navi di cui al comma 2 che non hanno proceduto al conferimento dei rifiuti prodotti e dei residui del carico a norma del presente decreto.

4. Entro il 31 dicembre 2005 e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Oneri finanziari

1. Le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. L'articolo 19, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(Art. 5)

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO.

1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. Detto piano comprende:

a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;

b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;

c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;

d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;

i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;

l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;

m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;

o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;

q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;

r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

ALLEGATO II
(Art. 14, comma 1)

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DI CARICO DA FORNIRE AGLI UTENTI DEL PORTO.

1. L'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;

c) l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico trattati in via ordinaria;

d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico;

e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;

f) la descrizione delle procedure per il conferimento;

g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;

h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

ALLEGATO III
(Art. 6)

MODULO DI DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO.

1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione IMO.

2. Stato di bandiera.

3. Ora presunta di arrivo (ETA).

4. Ora presunta di partenza (ETD).

5. Precedente porto di scalo.

6. Porto di scalo successivo.

7. Ultimo porto di scalo e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave.

8. Intendete conferire tutti / alcuni / nessuno /(*) dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?

9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire o trattenuti a bordo e percentuale della capacità massima di stoccaggio della nave.

Nel caso in cui intendiate scaricare tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre.

Se intendete scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.

Tipo	Rifiuti da conferire m^3	Capacità di stoccaggio massima dedicata m^3	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m^3	Porto in cui saranno conferiti rifiuti restanti	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il successivo scalo m^3
Oli usati					
Fanghi					
Acqua di sentina					
Altro (specificare)					
Rifiuti					
Rifiuti alimentari					
Rifiuti alimentari di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2001					
Rifiuti sanitari					
Plastica					
Altro (specificare)					
Residui associati al carico (*) (specificare)					
Residui del carico (1) (specificare)					

(1) Può trattarsi di stime.

(*) Contrassegnare la casella appropriata.

Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all'art. 6, comma 3.

Io sottoscritto .... dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti.

Data ....

Ora ....

Firma ....

ALLEGATO IV
(Articoli 8 e 10)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10

1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorità competente determina l'importo della tariffa prevedendo:

a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1. Detta tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonché essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;

b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera *a)*.

2. Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui all'art. 10, la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.

3. Le tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti e residui.

4. Per garantire l'equità e la trasparenza delle tariffe di cui ai punti 1 e 2, il loro importo e i criteri sulla base dei quali sono state calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto attraverso la documentazione prevista all'Allegato II.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.» L'art. 32 e l'allegato «B» così recitano:

«Art. 32 *(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità; prevedere altresì per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.».

«ALLEGATO B
(Art. 1, commi 1 e 3)

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambieme di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51 /CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».

— La direttiva 2000/59/CE è pubblicata in GUCE n. L 332 del 28 dicembre 2000.

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, reca: «Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

Note all'art. 2:

— Per la legge 29 settembre 1980, n. 662, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. Gli articoli 27, 28, 6, comma 1, lettera *m)*, 11 e 12 così recitano:

«Art. 27 *(Approvazione del progetto di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)*. — 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'utorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.».

«Art. 28 *(Aurotorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)*. — 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. *(Comma abrogato dall'art. 17, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)*.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera *m)*.

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico e scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.».

«Art. 6 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) - l) (omissis);

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo e effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6) *(numero soppresso dall'art. 1, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389)*.

«Art. 11 *(Catasto dei rifiuti)*. — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del catasto dei rifiuti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito

con decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 5 del 7 gennaio 1994.

2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale che ha sede in Roma presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*, sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'art. 49;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».

«Art. 12 *(Registri di carico e scarico)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di ricupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservarti per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

3-*bis*. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'àmbito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.

6-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre l988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95.».

Note all'art. 5:

— Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi alle premesse. L'articolo 22, così recita:

«Art. 22 *(Piani regionali)*. — 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti;

d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

e) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dei rifiuti di materiali e di energia;

h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera *a)*, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costituzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente,

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

Nota all'art. 6:

— Per il decreto legislativo n. 22 del 1997 e gli articoli 11, comma 3, e 12 vedi note all'art. 4. L'art. 15, comma 1, così recita:

«1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.».

Note all'art. 7:

— Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 è pubblicato in GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992. L'art. 79, così recita:

«Art. 79. — L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.

Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.».

Nota all'art. 10:

— Per il regolamento (CEE) n. 2913/92 vedi note all'art. 7.

Nota all'art. 11:

— Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione aprile 2000, n. 432, vedi note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 52, commi 1 e 2, così recitano:

1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.»

Note all'art. 16:

— Per il decreto 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse. L'art. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 19 *(Competenze delle regioni)*. — 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, in deroga all'àmbito provinciale, degli àmbiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;

n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera *a)*, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

4. Le regioni, sulla base di metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.».

4-*bis. (Comma abrogato)*.

— L'art. 117, quinto comma della Costituzione, così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per la direttiva 2000/59/CE vedi note alle premesse.

03G0206

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 luglio 2003, n. **183.**

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, recante ulteriori interventi in materia di rottamazione degli autoveicoli;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede incentivazioni per gli acquisti di autoveicoli a trazione elettrica e incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché incentivazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sulle incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);

Visto l'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Legge Finanziaria per il 2001» che autorizza nuovi stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

Visto il decreto del 5 aprile 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante la definizione delle tipologie oggetto degli incentivi, nonché la ripartizione del predetto stanziamento fra le incentivazioni per il settore elettrico e quelle per il settore metano/GPL;

Visto l'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», che autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;

Visto che occorre ripartire il predetto stanziamento fra le incentivazioni per il settore GPL e gas metano e le incentivazioni per il settore elettrico;

Rilevata la necessità di modificare l'entità del contributo previsto nell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, al fine di incrementare maggiormente l'impiego di autoveicoli a basso impatto ambientale, quali quelli alimentati a metano ed a GPL, avuto anche riguardo all'attuale situazione di grave congiuntura negativa del mercato;

Rilevata altresì la necessità di definire, nell'ambito di appositi accordi di programma con le associazioni di categoria, modalità operative di controllo che, anche in relazione all'incremento dell'entità del contributo, garantiscano una verifica adeguata dell'andamento delle operazioni incentivabili e dell'effettivo utilizzo del contributo da parte del consumatore finale;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ripartizione stanziamento

1. Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 è ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonché motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.

Art. 2.

Entità del contributo

1. L'articolo 2 del decreto 17 luglio 1998, n. 256, citato nelle premesse è così sostituito: «Il contributo è stabilito nella misura di euro 1.500 in favore delle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi.».

Art. 3.

Modalità di monitoraggio

1. Le modalità operative di monitoraggio dell'andamento delle erogazioni e dell'effettivo utilizzo del contributo da parte del consumatore finale sono stabilite in appositi accordi di programma da stipularsi tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 338

ALLEGATI

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Il Ministero delle attività produttive, rappresentato dal direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

E

Le associazioni di categoria del GPL e del metano nell'interesse e per conto dei propri associati e non associati

Premesso che:

il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, ha previsto incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);

in conformità all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 11 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento di attuazione della sopracitata norma, il Ministero delle attività produttive provvede alla ricognizione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto, previsti in favore delle persone fisiche che procedono alla installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL, sulla base dei dati raccolti dalla Direzione generale della motorizzazione civile attraverso i propri uffici periferici;

i dati forniti dalla Direzione generale della motorizzazione attestano l'avvenuta installazione degli impianti, ma non possono fornire informazioni sull'applicazione della agevolazione suddetta;

non esiste un listino dei prezzi massimi per le installazioni di impianti a GPL o a metano che costituisca un riferimento per i consumatori;

è necessario definire un listino di prezzi massimi per le installazioni di impianti a GPL o metano effettuate su autoveicoli entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione;

il Ministero delle attività produttive si riserva di concertare con le associazioni l'adozione di un programma promozionale di sostegno all'intervento;

il Ministro delle attività produttive con decreto in data .... ha modificato il citato decreto ministeriale 11 luglio 1998, n. 256, prevedendo, fra l'altro, modalità operative di monitoraggio da stabilire nell'ambito di accordi di programma con le associazioni di settore maggiormente rappresentative;

STIPULANO
il seguente accordo di programma:

Art. 1.

Premessa ed allegati

La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente accordo di programma.

Art. 2.

Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è:

la attuazione di una procedura di esame e monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale n. 256/1998, da intendersi come preliminare all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze;

la definizione di un listino di prezzi massimo delle installazioni degli impianti GPL o metano, articolato per tipologia tecnica e per aree geografiche omogenee.

Art. 3.

Finalità dell'accordo

Definizione dell'esatto utilizzo degli stanziamenti attraverso la ricognizione ed il monitoraggio delle installazioni che hanno beneficiato del contributo statale.

Definizione di un tetto massimo per i prezzi delle installazioni per assicurare il beneficio al consumatore finale.

Art. 4.

Impegni delle parti firmatarie

Il Ministero delle attività produttive si impegna a:

esaminare l'effettiva applicazione dell'agevolazione sulla base della documentazione raccolta dalle associazioni di settore firmatarie del presente accordo;

riconoscere il contributo statale solo alle installazioni conformi a quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 256/1998 ed ai quali è stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi massimi;

favorire una proposta di modifica di quanto dispone il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardo al riconoscimento dei contributi mediante la modalità del credito di imposta.

Le associazioni di categoria, per la parte di rispettiva competenza, si impegnano a:

raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente accordo, attraverso le officine installatrici ad esse associate;

far pervenire al Ministero delle attività produttive la documentazione di cui sopra;

informare le officine interessate sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attività produttive con esito positivo;

inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli interventi agevolati;

portare avanti studi e prove sperimentali relativi al miglioramento delle qualità tecniche ed ambientali dei prodotti;

continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione finalizzata alla promozione dell'uso del GPL e del metano per autotrazione;

promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per autotrazione;

definire il listino dei prezzi massimi di installazione tenendo conto che gli stessi applicati sul territorio nazionale sono soggetti a variazioni ascrivibili ai differenti costi di manodopera. Il predetto listino viene allegato al presente accordo e potrà essere aggiornato con il solo indice ISTAT a partire dall'anno 2004.

Art. 5.

Procedimento di accesso al contributo statale

Per poter recuperare l'importo delle agevolazioni, in conformità del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 256/1998, le officine installatrici di impianti a metano e/o GPL seguono le procedure definite nel presente articolo.

L'officina installatrice invia alle proprie associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione:

1) copia della fattura di installazione con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attività;

2) copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attività;

3) certificato dello stato di famiglia nel caso di installazione di impianto a gas metano o GPL su autoveicolo intestato a familiari conviventi.

Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio B1 - Via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.

Il Ministero delle attività produttive, dopo aver effettuato l'esame della documentazione, assegna un codice alfanumerico — appartenente ad un protocollo unificato — ad ogni richiesta approvata.

Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.

Le associazioni, entro giorni sette dall'arrivo della lista suddetta, provvedono ad inviare ad ogni officina interessata un attestato dell'approvazione della pratica con il relativo codice alfanumerico.

Le officine installatrici procedono al recupero dell'importo dell'agevolazione sull'installazione se ad essa è stato assegnato un codice di approvazione.

Resta fermo l'obbligo, per le officine degli installatori, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle operazioni di installazione come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque anni dovrà altresì essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo codice alfanumerico.

Art. 6.

Oneri

L'attività derivante dall'applicazione del presente accordo si intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri per il Ministero delle attività produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Il Ministero delle attività produttive rappresentato dal direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

E

I produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente a gas metano o a GPL

Premesso che:

il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, ha previsto incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);

in conformità all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento di attuazione della sopracitata norma, il Ministero delle attività produttive provvede alla ricognizione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto, previsti in favore delle persone fisiche che acquistano un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a GPL, sulla base dei dati raccolti dalla Direzione generale della motorizzazione civile attraverso i propri uffici periferici;

i dati forniti dalla Direzione generale della motorizzazione attestano l'acquisto di veicoli nuovi, ma non possono fornire informazioni sull'applicazione della agevolazione suddetta;

visto che per le autovetture nuove esiste un listino di prezzi che costituisce un riferimento per i consumatori;

il Ministero delle attività produttive si riserva di concertare con le associazioni l'adozione di un programma promozionale di sostegno all'intervento;

il Ministro delle attività produttive con decreto in data .... ha modificato il citato decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, prevedendo, fra l'altro, modalità operative di monitoraggio da stabilire nell'ambito di accordi di programma con le associazioni di settore maggiormente rappresentative;

STIPULANO
il seguente Accordo di programma:

Art. 1.

Premessa

Le premesse formano parte integrante del presente accordo di programma.

Art. 2.

Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è: la attuazione di una procedura di esame e monitoraggio degli interventi di cui l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 256/1998 da intendersi come preliminare all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Finalità dell'accordo

Definire l'esatto utilizzo degli stanziamenti attraverso la ricognizione ed il monitoraggio degli acquisti di autovetture nuove alimentate a gas metano o a GPL.

Assicurare il beneficio al consumatore finale.

Art. 4.

Impegni delle parti firmatarie

Il Ministero delle attività produttive si impegna a:

esaminare l'effettiva applicazione dell'agevolazione sulla base della documentazione raccolta dalle associazioni di settore firmatarie del presente accordo;

riconoscere il contributo statale solo agli acquisti conformi a quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 256/1998 ed ai quali è stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi ufficiale;

favorire una proposta di modifica di quanto dispone il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardo al riconoscimento dei contributi mediante la modalità del credito di imposta.

Le associazioni di categoria dei produttori e importatori di auto si impegnano a:

raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente accordo attraverso le imprese costruttrici o importatrici;

far pervenire al Ministero delle attività produttive la documentazione di cui sopra;

informare le predette imprese sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attività produttive con esito positivo;

inviare al Ministero con cadenze mensile un report completo degli interventi agevolati;

portare avanti studi e prove sperimentali relativi al miglioramento delle qualità tecniche ed ambientali dei prodotti;

continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione finalizzata alla promozione dell'uso del GPL e del metano per autotrazione;

promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per autotrazione.

Art. 5.

Procedimento di accesso al contributo statale

Per poter recuperare l'importo delle agevolazioni, in conformità del comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 256/1998, i costruttori o importatori del veicolo nuovo alimentato a gas metano o a GPL seguono le procedure definite nel presente articolo.

L'impresa costruttrice o importatrice invia alle proprie associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione:

1) copia della fattura di vendita con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attività;

2) copia del libretto di circolazione e certificato di proprietà dell'autoveicolo attestante l'avvenuta vendita con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attività.

Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.

Il Ministero delle attività produttive, dopo aver effettuato l'esame della documentazione, assegna un codice alfanumerico — appartenente ad un protocollo unificato — ad ogni richiesta approvata.

Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.

Le associazioni, entro giorni sette dall'arrivo della documentazione suddetta, provvedono ad inviare ad ogni impresa interessata un attestato dell'approvazione della pratica con il relativo codice alfanumerico.

Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero dell'importo dell'agevolazione se ad essa è stato assegnato un codice di approvazione.

Resta fermo l'obbligo per i costruttori e per gli importatori di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle vendite come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n. 256/1998. Per lo stesso periodo di cinque anni dovrà altresì essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo codice alfanumerico.

Art. 6.

Oneri

L'attività derivante dall'applicazione del presente accordo si intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri per il Ministero delle attività produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256 «Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di pretrolio liquefatto (GPL)», come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 *(Entità)*. — *Il contributo è stabilito nella misura di euro 1.500,00 in favore delle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi.*».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza):

«Art. 28 *(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)*. — 1. Per le finalità previste dall'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate dal decreto ministeriale 5 aprile 2001, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.».

03G0208

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Pescorocchiano I», in Pescorocchiano.

IL DIRETTORE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544, codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544, codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Pescorocchiano I», con sede in Pescorocchiano (Rieti) costituita per rogito notaio avv. Adolfo De Rienzi in data 5 agosto 1987, repertorio n. 443, registro società n. 2781, presso il tribunale di Rieti, n. 1147 B.U.S.C.

Rieti, 9 luglio 2003

Il direttore: DIANA

03A08550

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in comunicazione internazionale, presso l'Università degli studi per stranieri di Perugia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Vista la nota in data 11 giugno 2003 con la quale il rettore della Università per stranieri di Perugia propone il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in comunicazione internazionale in ragione della ricettività delle strutture e dell'esigenza di mantenere alta la qualità della didattica;

Considerato che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 2001-2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in comunicazione internazionale dell'Università per stranieri di Perugia è determinato in trecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e quaranta per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08551

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze motorie e biotecnologie, presso l'Università degli studi di Brescia per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 19 giugno 2003 con la quale il rettore dell'Università degli studi di Brescia chiede la programmazione dell'accesso ai corsi di laurea in scienze motorie e in biotecnologie della facoltà di medicina e chirurgia sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 9 giugno 2003;

Visto che i corsi suindicati risultano attivati nell'anno accademico 2002/2003;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Brescia è così determinato:

in scienze motorie, afferente alla classe 33: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;

in biotecnologie, afferente alla classe 1: cinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08552

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle facoltà di architettura, urbanistica-ambiente, ingegneria dei sistemi, ingegneria dell'informazione, design, presso il Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 10 giugno 2003 con la quale il rettore del Politecnico di Milano chiede la programmazione dell'accesso ai corsi di laurea in architettura ambientale, in ingegneria fisica, in ingegneria matematica ed in ingegneria dell'automazione sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 19 maggio 2003;

Visto che i corsi suindicati risultano attivati nell'anno accademico 2001/2002;

Visto che con la medesima nota è stata richiesta la programmazione per i corsi di laurea in architettura degli interni, in disegno industriale della comunicazione, in disegno industriale della moda, in disegno industriale, sede di Como;

Visto che per i precitati corsi le procedure di istituzione non risultano ancora concluse;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico

2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari del Politecnico di Milano è così determinato:

facoltà di architettura - urbanistica - ambiente:

in architettura ambientale: quattrocento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e sette per gli studenti stranieri residenti all'estero;

facoltà di ingegneria dei sistemi:

in ingegneria fisica: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero;

in ingegneria matematica: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero;

facoltà di ingegneria dell'informazione:

in ingegneria dell'automazione: centocinquanta, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e tre per gli studenti stranieri residenti all'estero;

facoltà del design:

in architettura degli interni: duecentocinquanta, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse;

in disegno industriale della comunicazione: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse;

in disegno industriale della moda: cento, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse;

in disegno industriale, sede di Como: centocinquanta, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e quindici per gli studenti stranieri residenti all'estero.

2. La programmazione, definita per i corsi di laurea in architettura degli interni, in disegno industriale della comunicazione, in disegno industriale della moda e in disegno industriale, sede di Como, è subordinata alla regolare istituzione dei corsi all'atto della pubblicazione del bando di concorso, nel prescritto termine di legge.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08553

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Catania.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 6 giugno 2003 con la quale il rettore dell'Università degli studi di Catania chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in scienze motorie sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 26 maggio 2003;

Visto che il suindicato corso risulta attivato nell'anno accademico 2002/2003;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare, l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi di Catania è determinato in cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08554

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi del Molise.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 21 maggio 2003 con la quale il rettore dell'Università degli studi del Molise comunica l'offerta potenziale formativa per il corso di laurea in scienze motorie, così come deliberata dal senato accademico nella seduta del 9 aprile 2003;

Visto che il suindicato corso risulta attivato nell'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi del Molise è determinato in centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08555

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi «Parthenope» di Napoli.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la nota in data 23 giugno 2003 con la quale il rettore dell'Università degli studi «Parthenope» di Napoli chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in scienze motorie sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 10 giugno 2003;

Visto che il suindicato corso risulta attivato nell'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Università degli studi «Parthenope» di Napoli è determinato in cinquecentosessanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08556

DECRETO 11 luglio 2003.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Verona.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Viste le note, rispettivamente in data 24 e 30 giugno 2003, con le quali il rettore dell'Università degli studi di Verona chiede la programmazione per il corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive afferente alla classe 33, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nella seduta del 10 giugno 2003;

Visto che il suindicato corso risulta attivato nell'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi di Verona è determinato in centoquarantacinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e in cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08557

DECRETO 11 luglio 2003.

Rettifica del decreto 2 luglio 2003 che definisce il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Università degli studi di Trieste.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la tabella che costituisce parte integrante del citato decreto con la quale si provvede alla ripartizione tra le singole università dei posti per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ed, in particolare il numero indicato per l'Università di Trieste;

Vista la copia della delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 27 maggio 2003 nella quale sembrava indicato in diciotto il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata;

Vista la comunicazione in data 4 luglio 2003 con la quale il rettore dell'Università interessata precisa che il consiglio di facoltà ha indicato una domanda di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a sedici;

Ritenuto di dover provvedere, per una corretta lettura del decreto ministeriale 2 luglio 2003, alla rettifica del predetto numero dei posti;

Decreta:

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003 citato in premesse è modificato relativamente al numero complessivo dei posti determinato per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari

residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che viene, pertanto, ridefinito in novecentoundici.

2. Alla tabella, parte integrante del suindicato decreto ministeriale 2 luglio 2003 è apportata, per l'Università degli studi di Trieste, la sottoindicata variazione con esclusivo riferimento al numero degli studenti individuati al comma 1: corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria da 18 a 16.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08558

DECRETO 11 luglio 2003.

Rettifica del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico, presso il Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la tabella che costituisce parte integrante del citato decreto con la quale si provvede alla ripartizione tra le singole università dei posti per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ed, in particolare il numero indicato per alcuni corsi di laurea presso il Politecnico di Milano;

Considerato che è stata erroneamente interpretata la comunicazione del citato Ateneo in ordine al contingente a suo tempo reso noto riferito al numero dei posti disponibili per gli studenti non comunitari non ricompresi nella disposizione di cui all'art. 26 della legge n. 289/2002 citata;

Vista la comunicazione in data 4 luglio 2003 con la quale il Politecnico di Milano specifica l'offerta potenziale formativa relativa agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della ricordata legge n. 189/2002;

Ritenuto di dover provvedere, per una corretta lettura del predetto decreto ministeriale 2 luglio 2003, alla rettifica del numero dei posti già definito;

Decreta:

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003 citato in premesse, è modificato relativamente al numero complessivo dei posti determinato per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che viene, pertanto, ridefinito in novemilatrecentotrentadue.

2. Alla tabella, parte integrante del suindicato decreto ministeriale 2 luglio 2003 sono apportate per il Politecnico di Milano le sottoindicate variazioni con esclusivo riferimento al numero degli studenti comunitari e non comunitari indicati al comma 1:

a) I facoltà, corso di laurea in scienze dell'architettura, classe 4: da 420 a 450;

b) I facoltà - sede di Mantova - corso di laurea in scienze dell'architettura, classe 4: da 98 a 100;

c) II facoltà (Bovisa), corso di laurea in scienze dell'architettura, classe 4: da 288 a 300;

d) VI facoltà - sede di Lecco - corso di laurea in ingegneria edile - architettura, classe 4/S: da 116 a 120.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08559

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 9 aprile 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Montasio» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 novembre 2002, protocollo n. 65888;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08488

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 4 aprile 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 14 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «CanestratoPugliese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002 e 4 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08489

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Firenze», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Firenze», ubicato in Firenze, via Aretina n. 169 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio enochimico unione italiana vini - Firenze, ubicato in Firenze, via Aretina n. 169, nella persona del responsabile dott. Francesco Pavanello, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Zuccheri;
acidità fissa;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
solfati;
acidità totale;
estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta;
massa volumica a 20^0 C e densità relativa a 20^0 C;
pH a $2O^0$ C;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori e non riduttori;
anidride carbonica.

03A08490

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Xigris drotrecogin alfa (attivato)» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 243/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Xigris drotrecogin alfa (attivato)» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/225/001 5 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 2 mg/ml uso endovenoso;

EU/1/02/225/002 20 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 2 mg/ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Xigris drotrecogin alfa attivato».

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1 comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Minitero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 22 maggio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Xigris drotrecogin alfa attivato» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale XIGRIS DROTRECOGIN ALFA ATTIVATO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 2 mg/ml uso endovenoso n. 035671015/E (in base 10), 120LZ7 (in base 32);

20 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 2 mg/ml uso endovenoso n. 035671027/E (in base 10), 120LZM (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Xigris drotrecogin alfa (attivato)» è classificata come segue:

5 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 2 mg/ml uso endovenoso n. 035671015/E (in base 10), 120LZ7 (in base 32);

classe H/osp;

prezzo ex factory (IVA esclusa), € 237,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa), € 363,77;

20 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 2 mg/ml uso endovenoso n. 035671027/E (in base 10), 120LZM (h base 32);

classe H/osp;

prezzo ex factory (IVA esclusa), € 950,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa), € 1.458,16.

L'impiego presso le terapie intensive ospedaliere è ammesso secondo lo studio di monitoraggio coordinato dal gruppo GiViTI (Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva).

Le terapie intensive in cui il farmaco viene utilizzato compilano la scheda di raccolta dati riportata nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto e la inviano al Centro di coordinamento GiViTI all'indirizzo di posta elettronica: giviti@marionegri.it o per via cartacea al n. di fax 035-4535371 o via posta all'indirizzo: Centro di coordinamento GiViTI, Istituto Mario Negri, Villa Camozzi - 24020 Ranica (Bergamo).

I dati dovranno essere inviati trimestralmente dal Gruppo GiViTI alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza all'indirizzo di posta elettronica: farmacovigilanza@sanita.it o per via cartacea ai numeri di fax 06-59943554-3488.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 173

Ospedale Reparto

NOME (o altro identificativo) età peso

Data ricovero in Terapia Intensiva___________________________

Classe patologia al ricovero

- ☐ "medica"
- ☐ "chirurgica – elezione"
- ☐ "chirurgica – urgenza"
- ☐ "trauma"

Trattamento con Drotrecogin alpha (attivato) – Xigris ®

Data decisione/inizio terapia _________________________

SAPS II ____________
(della giornata, anche se non sono le prime 24 ore del ricovero)

☐ ***SEPSI GRAVE***

Definizione: SEPSI che si associa a disfunzione d'organo (uno o più), segni di ipoperfusione o ipotensione. Le anomalie della perfusione possono includere acidosi lattica, oliguria, alterazioni acute della coscienza, ma non sono limitati a questi segni e sintomi

☐ **SHOCK SETTICO**

Definizione: SEPSI con ipotensione (PA sist. <90 mmHg o riduzione di ≥40 mmHg dal valore basale) che persiste nonostante adeguata somministrazione di liquidi, accompagnata da anomalie della perfusione che possono includere acidosi lattica, oliguria, alterazioni acute della coscienza ma non sono limitati a questi segni e sintomi.
Pazienti trattati con farmaci inotropi o vasopressori possono non avere ipotensione quando si manifestano le anomalie di perfusione.

SOFA (punteggio di insufficienza d'organo)
(X su livello di gravità della disfunzione per ogni organo considerato)

Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA CARDIOVASCOLARE	*Ipotensione e fabbisogno di amine (γ/kg/min)*	no	MAP <70mmHg	Dopa ≤5 oppure dobuta (tutte le dosi) b)	Dopa >5 oppure Noradr≤0.1 oppure Adren≤0.1 b)	Dopa >15 oppure Noradr>0.1 oppure Adren>0.1 b)
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	*PaO_2/FiO_2*	>300	226-300	151-225	76-150	≤ 75
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA RENALE	*Creatininemia mg/dl oppure diuresi (ml/die)*	<1.2	1.2-1.9	2.0-3.4	3.5-4.9 oppure <500 ml/die	≥5 oppure <200 ml/die
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA EPATICA	*bilirubinemia mg/dl*	<1.2	1.2-1.9	2.0-5.9	6.0-11.9	≥12
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA EMATOLOGICA	*Conta piastrinica (x $10^3/mm^3$)*	>150	≤150	≤100	≤50	≤20
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA NEUROLOGICA	*Glasgow Coma Scale*	15	13-14	10-12	6-9	<6

Quali disfunzioni/peggioramento di disfunzioni sono verosimilmente legate all'evento settico?

- ☐ **Cardiovascolare**
- ☐ **Renale**
- ☐ **Respiratorio**
- ☐ **Epatico/splancnico**
- ☐ **Ematologico**

Infezione (accertata o presunta causa di Sepsi Grave /Shock Settico)

SEDE

- ☐ TRATTO RESPIRATORIO
- ☐ ADDOME
- ☐ CATETERE/SANGUE
- ☐ URINE
- ☐ ALTRO______________________________
- ☐ NON NOTO

INFEZIONE ACQUISITA IN:

- ☐ COMUNITÀ (presente al ricovero in ospedale)
- ☐ OSPEDALE (prima del ricovero in T.I.)
- ☐ TERAPIA INTENSIVA

TERAPIA ANTIMICROBICA:______________________________________

<u>**Trattamento con Drotrecogin alpha (attivato) – Xigris ®**</u>

☐ Completato (96 ore) senza interruzioni rilevanti

☐ Completato (96 ore) con 1 o più interruzioni per

- ☐ - sanguinamento maggiore (N° unità GR trasfusi durante trattamento ______)
- ☐ - sanguinamento minore (non trasfusione)
- ☐ - intervento chirurgico indifferibile ☐ per emorragia ☐ altro____________
- ☐ - per incannulamento vaso ecc.

☐ Interrotto con meno di 96 ore di trattamento

- ☐ - sanguinamento ☐ tratto digestivo ☐ sede prec. intervento chir. ☐ altro__________________
- -
- ☐ - intolleranza
- ☐ - decesso
- ☐ - altro ____________________________

RISULTATO

Viva/vivo alla dimissione dalla Terapia Intensiva SI NO

DATA________________

SOFA a fine trattamento con drotrecogin alpha (attivato) - Xigris ®

Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA CARDIOVASCOLARE	*Ipotensione e fabbisogno di amine (γ/kg/min)*	no	MAP <70mmHg	Dopa ≤5 oppure dobuta (tutte le dosi)	Dopa >5 oppure Noradr≤0.1 oppure Adren≤0.1	Dopa >15 oppure Noradr>0.1 oppure Adren>0.1
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	PaO_2/FiO_2	>300	226-300	151-225	76-150	≤ 75
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA RENALE	*Creatininemia mg/dl oppure diuresi (ml/die)*	<1.2	1.2-1.9	2.0-3.4	3.5-4.9 oppure <500 ml/die	≥5 oppure <200 ml/die
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA EPATICA	*bilirubinemia mg/dl*	<1.2	1.2-1.9	2.0-5.9	6.0-11.9	≥12
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA EMATOLOGICA	*Conta piastrinica* ($x\ 10^3/mm^3$)	>150	≤150	≤100	≤50	≤20
Gravità della disfunzione		0	1	2	3	4
SOFA INSUFFICIENZA NEUROLOGICA	*Glasgow Coma Scale*	15	13-14	10-12	6-9	<6

03A08503

DECRETO 30 maggio 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva «Paration-metile» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione n. 2003/166/CE del 10 marzo 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione n. 2003/166/CE del 10 marzo 2003, relativa alla non iscrizione del «paration-metile» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti paration-metile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione n. 2003/166/CE del 10 marzo 2003, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti paration-metile deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva PARATION-METILE non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «paration-metile», elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate a partire dall'11 settembre 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti «paration-metile» è consentita fino al 10 settembre 2004.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti «paration-metile», sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 179

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA PARATION-METILE

PRODOTTO	IMPRESA	N° REG.	DATA REG.
BAPAR 20	AGRICHIMICA S.R.L.	4004	16/10/1980
METILPARATHION	AGRICO S.R.L.	6159	20/12/1984
PARENIL METILE 20 EC	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.	2099	02/01/1976
PARAMET M	AGRIFARMAX DI R. BELLONI	3159	05/06/1979
BLADAN M 20	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	2405	27/12/1976
THIOMETILAN	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	414	17/02/1972
PENNCAP MS	CEREXAGRI S.A.	5790	01/03/1984
CHEP 30	CHEMIA S.P.A	2089	22/12/1975
CHEMIFOS	CHEMIA S.P.A.	2638	05/08/1977
PARASHOOT	CHEMINOVA A/S	9130	14/02/1997
AGROMETIL	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	2258	06/07/1976
GLOBE	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	9272	12/06/1997
NOVAFOS M 20	CHENINOVA A/ S	340	20/11/1971
POX M/20	CHIMIBERG S.R.L.	1615	25/06/1974
PARENIL METILE	EMME ITALIA S.R.L.	2122	10/04/1976
DITIL	EUROZOLFI S.R.L.	2387	27/12/1976
GEOMETIL	EUROZOLFI S.R.L.	2545	13/04/1977
AGERPAR M 20	I.PI.CI. S.P.A.	1738	19/04/1975
CARPOMON 20	ISAGRO S.P.A.	2270	06/07/1976
POLYSAR MT	ISAGRO S.P.A.	2395	23/12/1976
MESTHAN 25	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	5676	28/12/1983
PARMET	NEW AGRI S.R.L.	7518	09/07/1988
POLYSAR 25 PB	SARIAF S.P.A.	199	22/07/1971
METAFIR E20	SARIAF S.P.A.	2437	14/02/1977
MEDILIN	SCAM S.R.L.	2419	27/12/1976
LIQUIFOS M	SIAPA S.R.L.	421	22/11/1971
DIMETIOX	SIAPA S.R.L.	1467	23/12/1976
SIALAN METILE	SIAPA S.R.L.	2128	13/04/1976
GEOFOS M	SIAPA S.R.L.	2313	18/08/1976
FOSFOTOX METIL 25 P.B.	SIAPA S.R.L.	2532	21/06/1977
FOSFOTOX METIL	SIAPA S.R.L.	2579	20/06/1977
SILFOS 25 P.B.	SIAPA S.R.L.	2600	07/09/1977
FOSFOTOX MS	SIAPA S.R.L.	5788	01/03/1984
MT 30 PB	SIPCAM S.P.A.	1421	23/01/1974
AGROFOS MT 5	SIPCAM S.P.A.	2396	27/12/1976
MT 20	SIPCAM S.P.A.	2470	24/03/1977
EMMETI	SIPCAM S.P.A.	7212	03/07/1987
METOX 20	SIVAM S.P.A.	2528	13/06/1977
AFIDAN M40	TECNITERRA S.R.L.	1790	18/08/1976
METILAN	TECNITERRA S.R.L.	2290	18/08/1976
DIMETOL 30 PB	TERRANALISI S.R.L.	1166	26/04/1973
MENDENE	TERRANALISI S.R.L.	1914	12/04/1976
DIMETOL 20	TERRANALISI S.R.L.	2730	19/04/1978
PENNFOR	TERRANALISI S.R.L.	9556	10/03/1998

03A08678

DECRETO 30 maggio 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva «Acefate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo 2003, relativa alla non iscrizione dell'«Acefate» nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti all'«Acefate» ed i possibili effetti di tale sostanza su organismi non bersaglio;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acefate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo 2003, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva «Acefate» non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Acefate», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a partire dal 26 settembre 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acefate è consentita fino al 25 settembre 2004.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti acefate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 181

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA ACEFATE

PRODOTTO	IMPRESA	N° REG.	DATA REG.
ACEFATE 425	AGRIBIO S.R.L.	11240	13/03/2002
ACEFON	AGRIM S.R.L.	9097	23/01/1997
STIPHATE	AGROSOL S.R.L.	5655	28/12/1983
STIPHATE S	AGROSOL S.R.L.	9759	30/09/1998
ORTHOFAT	BASF AGRO S.P.A.	2008	02/07/1975
ACE	CHEMIA S.P.A.	9256	12/06/1997
ACEFAGRO	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	9762	01/10/1998
AGROPHATE	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	10281	13/01/2000
ACEBER P.S.	CHIMIBERG S.R.L.	8650	31/01/1995
ACEBER 425	CHIMIBERG S.R.L.	9714	03/08/1998
GARPHAT 42	CIFO S.P.A.	9674	07/07/1998
ACIFID	DOW AGROSCIENCES B.V.	4466	06/10/1981
EUROFAT	EUROBIOS S.R.L.	11605	20/02/2003
VILURFAT	EUROCENTRAL COMPANY	9294	28/08/1997
ACETAX	INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.	11384	25/06/2002
ACEFAC	ISAGRO ITALIA S.R.L.	7881	04/10/1989
ORTHAK	ISAGRO S.P.A.	5886	25/04/1984
AFITOX AD	ISAGRO S.P.A.	7322	16/12/1987
ACEFAM	ITAL AGRO S.R.L.	7382	12/01/1988
ACEFAT	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	9461	13/01/1998
AFEX	NEW AGRI S.R.L.	9571	23/03/1998
RECORD N	OXON ITALIA S.P.A.	4632	23/01/1982
ACEFATE S	OXON ITALIA S.P.A.	10720	15/02/2001
ACETOL	PAC S.R.L.	7325	16/12/1987
ACEHERO	SABERO ORGANICS GUJARAT LIMITED	11093	21/11/2001
ACEFATE SARIAF	SARIAF S.P.A.	9586	06/04/1998
ACEFATE SARIAF B.T.	SARIAF S.P.A.	9983	09/03/1999
ORTOVAL	SCAM S.R.L.	6612	04/02/1986
ORTOVAL PS	SCAM S.R.L.	9857	16/12/1998
HURRICANE SP	SEPRAN S.A.S	9638	14/05/1998
BLADE	SEPRAN S.A.S.	10769	23/03/2001
GUARDIAN 20 SP	SIAPA S.R.L.	7801	22/05/1989
GUARDIAN 42 SP	SIAPA S.R.L.	7811	05/06/1989
ACEMAR	SIMAR S.R.L.	10567	01/08/2000
ORTHENE	SIPCAM S.P.A.	1760	28/05/1974
RECORD	SIPCAM S.P.A.	7731	17/02/1989
MAVRIK COMBI	SIPCAM S.P.A.	7776	22/05/1989
ORTHENE S	SIPCAM S.P.A.	8385	07/08/1993
SINK	SOCOA S.A.S	8752	27/04/1995
ACEFATE SOLPLANT	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	7080	26/05/1987
TECNIFAT	TECNITERRA S.R.L.	10615	06/11/2000
ACESAN	TERRANALISI S.R.L.	6281	14/03/1985
ACESAN L	TERRANALISI S.R.L.	7128	24/06/1987
AGRIFAT 40 SP	TERRANALISI S.R.L.	9096	23/01/1997
ACEFATE TOMEN	TOMEN ITALIA S.P.A.	11026	25/09/2001
ACEFIX	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	9816	18/11/1998

03A08596

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 luglio 2003.

Norme sull'afflusso dei veicoli nell'isola di Lampedusa.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale di Lampedusa e Linosa (Agrigento) in data 5 febbraio 2003, n. 6;

Vista la nota n. 2003/1968/GAB in data 15 maggio 2003 con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Agrigento esprime il nulla osta alla limitazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 254 del 26 maggio 2003;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 26 luglio al 6 settembre 2003 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Lampedusa, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Art. 2.

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autovetture trainanti caravan, nonché autocavan, che potranno effettuare il solo tragitto sbarco nave/area attrezzata e ritorno, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

b) autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli appartenenti a persone che, pur non essendo stabilmente residenti sull'isola, risultino iscritte nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possono provare, mediante l'esibizione dell'ultima bolletta pagata, di possedere un contratto di fornitura di energia elettrica; tale deroga sarà concessa, previa autorizzazione rilascita dal comune e limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

c) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari e merci deperibili;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di cose;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose previa autorizzazione rilasciata dal comune;

g) autoambulanze, veicoli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai carri funebri.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Lampedusa e Linosa è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola;

Art. 4.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002;

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Agrigento è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 221

03A08683

DECRETO 11 luglio 2003.

Norme sull'afflusso dei veicoli nell'isola di Ustica.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 6 febbraio 2003, n. 5;

Vista la nota n. 86447/TC in data 26 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 136 del 17 marzo 2003;

Ritenuto comunque urgente ed indilezionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2003 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore non appartenenti a persone non stabilmente residente nel costume di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) i veicoli per trasporto pubblico;

b) i veicoli che trasportano merci deperibili;

c) gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) i veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubblico interesse;

e) gli autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) gli autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) i veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) gli autoveicoli per il trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 220

03A08684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 27 giugno 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto rettorale 01-1796 del 31 ottobre 1997 con il quale è stato emanato il nuovo ordinamento didattico della scuola di specializzazione in patologia clinica, conformemente a quanto previsto dalla tabella allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998, recante gli ordinamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario e dei corsi di laurea e di laurea specialistica attivati in base al decreto ministeriale n. 509/1999:

Vista la proposta di modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in patologia clinica, approvata dal senato accademico con deliberazione n. 149 del 18 marzo 2003;

Accertato che il consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 15 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nella parte inerente l'ordinamento della scuola di specializzazione in patologia clinica come indicato al comma 2.

2. Nell'area C della tabella A dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in patologia clinica è inserito il settore scientifico-disciplinare VET/06 «parassitologia», in aggiunga ai settori di patologia generale, patologia clinica, genetica medica, microbiologia e microbiologia clinica, anatomia patologica, malattie del sangue, medicina interna e malattie infettive.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 27 giugno 2003

Il rettore: TONGIORGI TOMASI

03A08487

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 30 giugno 2003, n. **2.**

Decreto ministeriale 11 luglio 2002 - Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.

Agli Stabilimenti di macellazione

Alle Camere di commercio

Agli Assessorati regionali all'agricoltura

Agli Assessorati regionali alla sanità

Alle Organizzazioni commerciali

Alle Confederazioni agricole

Il decreto ministeriale 11 luglio 2002, recante le modalità d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, disciplina al capo I, art. 4, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine.

Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali emanate.

I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 4 del decreto in oggetto e cioè i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 2 del decreto suddetto.

Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, come previsto all'art. 1 del citato decreto, sulla base del fac-simile allegato 1 del medesimo decreto.

Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:

i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;

gli stabilimenti che macellano per conto terzi.

Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:

1) suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);

2) suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)

3) classi commerciali: E; U; R; O; P, come specificato all'art. 2 del decreto ministeriale 11 luglio 2002.

Il prezzo da rilevare è quello riferito alla carcassa standard fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa standard è definita, all'art. 2 del Reg. (CEE) 3220/84, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 2, commi 3 e 4 del suddetto decreto ministeriale.

Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonché l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.

Fatta salva la presentazione della carcassa standard suaccennata, in Italia la carcassa che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione è definita, ai sensi della decisione della commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna.

In deroga alla presentazione suddetta, fino al 30 dicembre 2003, le carcasse di suino possono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con i rognoni e/o il diaframma e/o la sugna.

Qualora le carcasse siano presentate in maniera differente da quella standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione del metodo descritto all'allegato 2 del decreto ministeriale 11 luglio 2002.

I prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari, PAGR. IV, a mezzo telex, telefax o posta elettronica, entro le ore 13 del martedì successivo a quello della settimana di riferimento, utilizzando il modello fac-simile allegato 1.

Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di commercio competente per territorio, così come disposto all'art. 4, comma 2 del citato decreto.

I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.

Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:

acquisti peso carcasse;

acquisti peso vivo.

Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed al produttore dovrà essere consegnato un documento dal quale si evinca la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.

Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, è attribuito alla classe intermedia se presente.

In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.

Si rammenta che nella comunicazione dovrà essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, così come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.

Per rendere più agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al: Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari PAGR. IV, tel: 06- 46656107/6004, telefax n. 06-46656143, oppure per posta elettronica: t.simbolo@politicheagricole.it-m.pellegrini@politicheagricole.it p.lastella@politicheagricole.it

Roma, 30 giugno 2003

Il direttore generale
per le politiche agroalimentari:
PETROLI

ALLEGATO 1

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE - D.G.PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI - PAGR. IV (FAX 06-46656143)

RILEVAZIONE PREZZI MERCATO DELLE CARCASSE SUINE.

DENOMINAZIONE MACELLO:.................................

INDIRIZZO:........................... TELEFONO................................

SETTIMANA N. DAL.................... AL.........................

SUINI PESANTI (PESO COMPRESO TRA 110,1 e 155 kg)				SUINI LEGGERI (PESO COMPRESO TRA 70 e 110 kg;)			
CLASSE	€/100KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	€/100KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI
E				E			
U				U			
R				R			
O				O			
P				P			

ALLEGATO 2

REGISTRO CONTABILE

STABILIMENTO **SETTIMANA DAL............ AL.................**

CATEGORIE	CLASSE	CARCASSE N°	PESO CALDO KG	PESO CORRETTO KG (*)	PREZZO TOT. PAGATO EURO	PREZZO EURO/KG.	TRASPORTO E/O MEDIAZIONE E/O PREMI	PREZZO DEFINITIVO	RIFERIMENTO FATTURE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUINI	E								
	U								
PESANTI	R								
	O								
110,1/155 kg	P								
	TOTALE								
SUINI	E								
	U								
LEGGERI	R								
	O								
70 e 110 kg	P								
	TOTALE								

(*) AL PESO A CALDO VA TOLTO IL 2% OLTRE ALLE CORREZIONI PREVISTE PER LE CARCASSE PRESENTATE DIVERSAMENTE DA QUELLE STANDARD (VEDI ALLEGATO 2 DEL DM 11 LUGLIO 2002)

NOTA BENE
QUESTO PROSPETTO E' STATO PREDISPOSTO AI FINI DELLA CONTABILITA' INTERNA DEL MACELLO
NELL'EVENTUALITA' DI UNA ISPEZIONE DA PARTE DEI FUNZIONARI PREPOSTI AI
CONTROLLI SULLA CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE PREZZI SI E' FACILITATA
AI MACELLI LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE QUESTO PROSPETTO SENZA DOVER ALLEGARE
TUTTE LE ALTRE DOCUMENTAZIONI CONTABILI

Allegato 3

ESEMPIO DI UNA SETTIMANA DI ACQUISTI DI SUINI PER PARTITE PAGATE FORFETTARIAMENTE

1) Acquisto di 8 suini cat. H (suino pesante) prezzo pagato 1.550 Euro.

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
8	H	U	920

prezzo pagato / kg =prezzo da attribuire al Kg. 1.550 : 920 = **1,68 Euro/Kg**

---

2) Acquisto di 10 suini della cat. L (suino leggero) 4 carcasse classificate in U e 6 in R, prezzo pagato 1.458 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
4	L	U	425
6	L	R	475
10			900

1.458 : 900 = **1,62 Euro /Kg**. da attribuire alla classe predominante che nell'esempio specificato è la **R**.

---

3) Acquisto di 12 suini della cat. H, 6 carcasse classificate in U e 6 in R prezzo pagato 2.950 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
6	H	U	810
6	H	R	870
12			1.680

2.950 : 1680 = 1,75 Euro/Kg. Prezzo da attribuire alla classe R (classe più rappresentata per i suini pesanti, mentre per i suini leggeri la classe più pregiata è la E).

---

4) Acquisto di 9 animali della cat. H , 3 carcasse classificate in E , 3 in U, 3 in R; prezzo pagato 2.140 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
3	H	E	390
3	H	U	430
3	H	R	460
9			1.280

2.140 : 1.280 = **1,67 Euro/Kg**. da attribuire alla classe U poiché intermedia

---

5) Acquisto di 12 animali della cat H, 6 carcasse in E, 6 in U prezzo pagato 2.720 Euro.

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT.KG
6	H	E	768
6	H	U	930
12			1.698

2.720 : 1698 = **1,60 Euro/Kg** da attribuirsi alla classe U la più vicina alla classe R.

6) Acquisto di 16 animali delle classi della cat. H, 8 carcasse in O, 8 carcasse in P prezzo pagato 3.790 Euro.

N° CARCASSE	CATEG	CLASSE	PESO TOT. KG
8	H	O	1.200
8	H	P	1.300
			2.500

3.790 : 2.500 = **1,51 Euro/Kg.** da attribuirsi alla classe O la più vicina alla classe R.
Negli esempi 4, 5 e 6 il prezzo è stato attribuito alla classe più vicina a quella di pregio.

I dati da inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono rappresentati da una comunicazione riassuntiva da fare settimanalmente, nella quale verranno riepilogate le categorie e le classi, rispettivamente con il prezzo, la quantità e il numero di animali macellati.

Qualora il prezzo attribuito ad una classe rientri in più gruppi di animali macellati nella settimana di riferimento, occorre trasmettere al Ministero il prezzo medio ponderato.

La procedura da seguire fa riferimento agli esempi 1, 4 e 5 sopra riportati dove la classe alla quale è da attribuire il prezzo è la U dei suini pesanti.

ES. 1	PREZZO RILEVATO	1,68	KG PARTITA	920
ES. 4	"	1,67	"	1280
ES. 5	"	1,60	"	1698

FORMULA

$$\frac{(1{,}68 \times 920) + (1{,}67 \times 1280) + (1{,}60 \times 1698)}{(920 + 1280 + 1698)} = \textbf{1,64 euro/K.gr della classe U}$$

Nessun prezzo va rilevato nel caso in cui il gruppo di animali è rappresentato da classi disomogenee (esempio, U – O; R – P; ecc.) mentre va comunicato soltanto il risultato della classificazione con relativo numero di animali e peso delle carcasse.

03A08560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 5 marzo 2003 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Al ten. gen. Alberto Ficuciello, nato il 26 marzo 1940 a Cruscivie di Crenovizza (Trieste), con la seguente motivazione:

«ufficiale generale in possesso di eccezionali capacità intellettuali ed elevatissime doti umani e morali, dimostrava somma competenza professionale, brillante intuito ed impareggiabile abilità realizzativa nell'assolvimento delle alte funzioni a lui affidate, tra le quali emergono quelle svolte in ambito multinazionale e Nato, per l'efficienza dei contributi operativi all'alleanza e per le preziose ricadute sulle unità della Forza armata in termini di crescita professionale e di prestigio. In ogni circostanza profondeva incodizionato impegno con leale spirito di servizio e personale sacrificio, ottenendo risultati di altissimo valore. In particolare, nell'espletamento dell'incarico di vice comandante del corpo d'armata di reazione rapida in Germania, operava con somma perizia e forniva un determinante apporto allo sviluppo innovativo di tutti i concetti dell'ARCC ed al conseguimento della prontezza operativa del comando. Era quindi tra i principali artefici delle complesse e talora rischiose attività preparatorie allo schieramento ed all'impiego dell'ARCC in Bosnia-Erzegovina, meritando l'alto plauso alleato e contribuendo anche alla favovorevole ed apprezzatissima partecipazione delle nostre unità alle operazioni. Analogamente, superando un'agguerrita concorrenza, otteneva all'Italia una prestigiosa posizione "non-quota", conseguendo, l'incarico di direttore del Combined Joint Plannig Staff, cioé della massima agenzia di pianificazione operativa a disposizione dei comandi strategici Nato. In tale incarico, oltre ad importanti realizzazioni per il completamento e l'aggiornamento della pianificazione di contingenza dell'alleanza, è stato tra i più lungimiranti artefici della revisione dei cruciali concetti operativi nei nuovi scenari, inclusa l'impostazione dei rapporti Nato-Unione europea in materia di sicurezza. In tutto ciò fornendo non soltanto un contributo personale all'immagine del professionismo militare italiano, ma soprattutto riversando sull'autorità centrale nazionale un apporto costante ed aggiornato, di alta consulenza, per gli sviluppi concettuali ed organizzativi per garantire e consolidare la presenza dell'Italia nelle nascenti iniziative operative nella Nato e in Europa.

Chiaro esempio di altissima professionalità e incondizionata dedizione alle istituzioni, ha contribuito ai più alti livelli di responsabilità a dar lustro e prestigio all'Esercito italiano». — Roma, 29 luglio 2002.

Con decreto 10 giugno 2003 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Al magg. gen. Filiberto Cecchi, nato il 25 gennaio 1944 a Genga, (Ancona), con la seguente motivazione:

«ufficiale generale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha disimpegnato l'incarico di vice comandante della Kosovo Force (KFOR) - impegnata nell'operazione Joint Guardian in Kosovo, Macedonia e Albania - con altissimo senso del dovere e spiccato spirito multinazionale, profondendo le migliori energie nell'assolvimento del complesso e delicato incarico.

In un contesto di instabilità politica e di ordine pubblico precario, ha svolto un ruolo chiave nell'ambito del comando fornendo un apporto determinante all'assolvimento della missione assegnata. In particolare, sono stati unanimamente apprezzati i risultati conseguiti nello sviluppo delle attività connesse con il rientro delle forze serbe nella Ground Safety Zone (GSZ) e nella direzione della Joint Implementation Commission, nonché per la preziosa opera di raccordo esercitata con le autorità militari e di polizia della FRY. Meritevole di particolare menzione è stato inoltre l'eccezionale lavoro svolto in qualità di Director of Kosovo Air Operations (DOKAO), per i proficui rapporti mantenuti con le autorità locali ed internazionali interessate alle complesse problematiche derivanti dalla gestione dello spazio aereo del Kosovo e degli aeroporti di Pristina e Dakovica. Quale rappresentante dell'autorità nazionale è stato un chiaro punto di riferimento ed ha costantemente svolto una accorta attività a favore e a tutela degli interessi nazionali nell'operazione, in sintonia con gli indirizzi della capitale che ha mantenuto puntualmente informata sugli sviluppi delle molteplici problematiche d'interesse.

Ufficiale carismatico, in un frangente di particolare importanza e visibilità, ha dato prova di perizia e non comune spirito d'integrazione multinazionale, contribuendo con il proprio operato a conferire prestigio all'esercito e all'Italia in un contesto internazionale particolarmente complesso». — Pristina, 6 aprile 2001-3 ottobre 2001.

Con decreto 12 dicembre 2002 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al col. Luigi Francavilla, nato il 28 maggio 1957 a Bari, con la seguente motivazione:

«comandante del 66° reggimento fanteria «Trieste» impegnato nell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, inquadrato nella Brigata multinazionale ovest, esercitava la sua azione di comandante costantemente alla testa dei propri uomini con i quali condivideva instancabilmente i disagi e le ricorrenti situazioni di intenso impegno operativo. Assiduo partecipe alle quotidiane azioni di protezione della popolazione civile ed alle attività in sostegno della pace, in un territorio ancora travagliato dai dissidi etnici e particolarmente a rischio a causa della diffusione di attività malavitose correlate prevalentemente ai traffici illegali ed al contrabbando, profondeva ogni energia per il conseguimento del pieno successo della missione, ponendosi sempre come esempio e diretto propulsore di tutte le attività, sempre anteponendo la sicurezza dei propri uomini. In particolare, con un uso intelligente e determinato degli elementi di informazione raccolti dai suoi uomini e ricevuti dal comando sovraordinato, riusciva, con interventi tempestivi e scrupolosamente pianificati, a conseguire rilevanti risultati nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti ed all'introduzione di materiale illegale in Kosovo attraverso i valichi presidiati dalle sue forze. Nel campo della cooperazione civile-militare imprimeva un considerevole impulso alle iniziative di sostegno alla ripresa delle normali condizioni di vita, evidenziandosi presso il consesso internazionale operante nella sua area di responsabilità quale certo riferimento e ricevendo, per quanto fatto dalla sua unità a favore della popolazione civile, unanimi attestazioni di gratitudine e di ammirazione.

Chiaro esempio di capacità di comando, senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elette virtù militari che ha dato lustro al Paese ed alla Forza armata». — Pec (Kosovo), 3 novembre 2000-19 febbraio 2001.

Al ten. col. Rosario Castellano, nato il 17 novembre 1959 a Castellammare di Stabia (Napoli), con la seguente motivazione:

«capo di stato maggiore della Brigata multinazionale ovest nel quadro dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. La sua costante ed instancabile presenza contribuiva in misura determinante ad accrescere l'efficienza del comando ed a realizzare le migliori condizioni operative per le unità impegnate sul terreno. La matura preparazione specifica acquisita nel corso di precedenti missioni all'estero gli ha consentito di avere una nitida visione delle questioni operative

del contingente, sulla base della quale ha organizzato in modo ineccepibile le attività dello staff e delle unità. In particolare, in presenza di seria emergenza determinata da moti di piazza originati da elementi di entrambe le etnie presenti nell'area di Mitrovica e mirati a sfidare le forze KFOR di presidio alla città, adottava con tempestività i provvedimenti più opportuni per monitorare la situazione. Coordinando quindi, con intelligente iniziativa e consumata perizia, il tempestivo invio di rinforzi, che prontamente impiegati alle dipendenze della G.U., contribuivano ad alleggerire la pressione della folla ed a creare un efficace strumento di deterrenza.

Magnifica figura di ufficiale profondamente animato da fede nel servizio, fulgido esempio di professionalità e senso del dovere che ha contribuito in modo determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza». — Pec (Kosovo), 3 novembre 2000-4 marzo 2001.

Al ten. col. Enrico Mastrolia, nato il 9 novembre 1949 a Galatina (Lecce), con la seguente motivazione:

«capo del servizio amministrativo del comando della Brigata multinazionale ovest impiegata in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", nell'assolvimento del proprio compito emergeva tra i migliori per straordinaria professionalità, elevato senso di resfonsabilità e illimitato spirito di sacrificio. Operando con estremo equilibrio, gestiva sapientemente l'organizzazione amministrativa coniugando, con rara efficacia ed aderenza, il rigore della norma a soluzioni concrete in una situazione ambientale particolarmente delicata per le carenze istituzionali e le difficoltà connaturate in una tipica economia post-bellica. In particolare, a causa del rimpatrio d'urgenza del direttore del centro amministrativo d'intendenza per motivi sanitari, ne avocava a se, con grandissimo spirito di servizio e totale abnegazione, le responsabilità, allo scopo di assicurare in ogni caso l'esecuzione di tutti gli atti previsti e di non penalizzare il personale impegnato in teatro. In tal modo si sottoponeva ad un aggravio di lavoro tale da metterne a dura prova la resistenza fisica, per essere spesso costretto a rinunciare al meritato riposo. Riusciva, comunque, con assoluta dedizione ed indomita volontà, ad onorare con puntualità e congruità di risultati, tutti gli impegni, meritando alla Brigata multinazionale, e con essa alle Forze armate italiane, la stima, la considerazione e l'ammirazione delle organizzazioni e delle autorità presenti in teatro.

Magnifica figura di ufficiale profondamente animato da fede nel servizio e nelle istituzioni. Altissimo esempio di professionalità e profondo senso del dovere che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed al corpo di appartenenza». — Pec (Kosovo), 3 novembre 2000-4 marzo 2001.

Al ten. col. Luigi Lupini, nato il 14 agosto 1951 ad Antibes (Francia), con la seguente motivazione:

«capo cellula Joint Implementation Commission del comando Brigata multinazionale ovest nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, conduceva con grande sensibilità ed acuto spirito discriminativo numerosi progetti correlati al reinserimento in un contesto pacifico degli ex-combattenti dell'UCK, ottenendo risultati concreti e di grande visibilità. Operando in ambienti ad elevato rischio a causa delle persistenti tensioni tra le etnie e le fazioni ed in presenza, tra l'altro, di una vasta diffusione di attività malavitose, profondeva ogni energia per il conseguimento del pieno successo della missione, sempre anteponendo la sicurezza degli uomini della cellula, costantemente impegnati sul terreno, alla loro incolumità personale. Acuto, fedele e perspicace vettore delle direttive del comandante della brigata in merito all'esecuzione dei piani di riconversione, promuoveva e portava a termine alcuni corsi professionali ricevendo, per quanto fatto, apprezzamento e stima da parte dei comandanti del "Kosovo Protection Corp". Le iniziative intraprese dall'ufficiale riscuotevano il consenso e l'ammirazione del comando sovraordinato che proponeva a tutte le forze dipendenti, l'operato della cellula JIC della Brigata multinazionale ovest quale modello da imitare.

Chiaro esempio di elette virtù militari e spirito di servizio, che hanno dato lustro, nel consesso internazionale, alla specialità ed alle Forze armate italiane». — Pec (Kosovo), 3 novembre 2000-4 marzo 2001.

Al magg. Stefano Mannino, nato il 19 ottobre 1964 ad Enna, con la seguente motivazione:

«ufficiale di collegamento presso il comando KFOR nel quadro dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, si evidenziava quale referente di altissima valenza, intelligente, fedele e sensibile interprete degli intenti del comandante della Brigata multinazionale ovest, del quali si dimostrava efficiente veicolo, grazie ad un encomiabile spirito di servizio e ad una rara e preziosa preparazione professionale. In particolare, in occasione di eventi di estrema delicatezza dovuti all'insorgere di situazioni di crisi nel territorio di pertinenza della Brigata a guida italiana, gestiva con tempestività e sicurezza i flussi informativi, operando senza flessioni anche nelle condizioni di maggiore stress, proponendo al partners alleati una immagine di grande professionalità ed efficienza.

Chiaro esempio di elette virtù militari e straordinario spirito di servizio, che col suo operato contribuiva in maniera determinante al pieno successo della missione, fornendo al consesso internazionale la migliore immagine del soldato italiano, recando lustro e prestigio alla specialità ed alle Forze armate italiane». — Pec (Kosovo), 8 novembre 2000-4 marzo 2001.

03A08563-03A08562-03A08561

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flucis»

Estratto decreto AIC/UAC n. 783 del 30 maggio 2003

Specialità medicinale: FLUCIS.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via Mancinelli n. 11 - 20131 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flaconcino di vetro da 15 ml di soluzione iniettabile 200 MBQ/ML - A.I.C. n. 035651013/M (in base 10) 11ZZG5 (in base 32).

Classe: H/osp.

Prezzo ex factory, I.V.A. esclusa: € 2,40.

Prezzo al pubblico, I.V.A. inclusa: € 3,96.

Forma farmaceutica.

Soluzione per uso iniettabile.

Composizione: 1 ml contiene 250 MBq di [18 F] fluorodessossiflucosio alla data e all'ora di calibrazione.

Eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato ad ospedali, alle cliniche, alle case di cura e agli studi radiologici; vietata la vendita al pubblico.

Produzione e controllo:

CIS BIO International Services Hospitaler Frederic Joliot CEN 4 Place Du General Leglerc 91406 Orsay Francia;

CIS BIO International Centre Eugene Marquis Rue dela Bataille Flandres Dunfgrque CS 44229 35042 Rennes Cedex Francia;

CISA BIO International 10 Avenue Charles Peguy 95200 Sarcelles Francia.

Rilascio dei lotti: CIS BIO International B.P. 32, 91192 GIF Sur Yvette Cedex Francia.

Indicazioni terapeutiche: questo medicinale è solo per uso diagnostico.

[18 F] fluorodessossiglucosio è indicato per l'uso con un tomografo ad emissione di positroni. Flucis è indicato per la diagnosi in pazienti che si sottopongono ad una procedura diagnostica oncologica per valutare la funzionalità, o negli stadi di malattia in cui il target diagnostico è rappresentato da un aumentato flusso di glucosio a organi o tessuti specifici. Le seguenti indicazioni sono sufficientemente documentate:

Diagnosi.

Caratterizzazione di noculi polmonari solitari.

Adenopatie cervicali metastatiche di origine sconosciuta.

Stadiazione.

Tumore polmonare primitivo, compreso l'identificazione di metastasi a distanza.

Tumori di capo e collo compresa la biopsia guidata.

Cancro colorettale.

Linfoma maligno.

Melanoma maligno.

Monitoraggio della risposta terapeutica.

Tumori capo e collo.

Linfoma maligno.

Indagine in caso di un ragionevole sospetto di recidiva.

Tumori di capo e collo.

Cancro primitivo polmonare.

Cancro colorettale.

Linfoma maligno.

Melanoma maligno.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08499

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentanyl Hameln»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 785 del 30 maggio 2003

Medicinale: FENTANYL HAMELN.

Titolare A.I.C.: Hameln Pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13 31789 Hameln Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - delibera CIPE 1° febbraio 2001:

50 mcg/ml 1 fiala da 2 ml di soluzione iniettabile - A.I.C. n. 035693011/MG (in base 10) 1218GM (in base 32).

Classe: H/osp.

Prezzo ex factory, I.V.A. esclusa: € 1,46.

Prezzo al pubblico, I.V.A. inclusa: € 2,41;

50 mcg/ml 1 fiala da 10 ml di soluzione iniettabile - A.I.C. n. 035693023/MG (in base 10) 1218GZ (in base 32).

Classe: H/osp.

Prezzo ex factory, I.V.A. esclusa: € 6,94.

Prezzo al pubblico, I.V.A. inclusa: € 11,45.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione:

1 ml di soluzione iniettabile contiene: fentanil citrato 0,0785 mg, equivalente a fentanil 0,050 mg;

1 fiala da 2 ml contiene: fentanil citrato 0,157 mg equivalente a fentanil 0,10 mg;

1 fiala da 10 ml contiene: fentanil citrato 0,785 mg equivalente a fentanil 0,50 mg.

Eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, sodio idrossido per la regolazione del pH e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da utilizzare in ospedale e case di cura; vietata la vendita al pubblico.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Hameln Pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13 D-31789 Hameln Germania.

Indicazioni terapeutiche: il Fentanyl è un'oppioide a breve durata d'azione impiegato per neuroleptoanalgesia e neuroleptoanestesia, come componente analgesico in anestesia generale con intubazione e ventilazione del paziente, per il trattamento analgesico in unità di terapia intensiva in pazienti sottoposti a ventilazione assistita.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08500

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eptausa»

Estratto decreto UPC/R/14 del 26 maggio 2003

Specialità: EPTAUSA.

Confezioni:

033158015/M - «50» 4 cerotti transdermici 15 cm^2 (50Mcg/Die);

033158027/M - «50» 12 cerotti transdermici 15 cm^2 (50Mcg/Die);

033158041/M - «75» 12 cerotti transdermici 75 cm^2 (75Mcg/Die);

033158039/M - «75» 4 cerotti transdermici 75 cm^2 (75Mcg/Die);

033158066/M - «100» 12 cerotti transdermici 100 cm^2 (100Mcg/Die);

033158054/M - «100» 4 cerotti transdermici 100 cm^2 (100Mcg/Die).

Titolare AIC: Bracco Imaging s.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/265/2-3/N01.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (14 dicembre 2000).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim»

Estratto provvedimento UPC/II/1395 del 26 maggio 2003

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Confezioni:

«34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059019;

«34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 miu + 5 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059021;

«13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 029059033;

«13» 5 flaconi liofilizzati 13,4 miu + 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 029059045;

«13» 1 flac. liof 13,4 miu + sir solv 1 ml - A.I.C. N. 029059072;

«13» 5 flac. liof 13,4 miu + 5 sir solv 1 ml - A.I.C. n. 029059084;

«34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + siringa preriempita solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059096;

«34» 5 flaconcini liofilizzato 33,6 miu + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml - A.I.C. n. 029059108.

Titolare A.I.C.: Chugai Aventis.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di una nuova Working Cell Bank (WCB G-103) per la produzione di Lenograstim.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte»

Estratto provvedimento UPC/II/1396 del 26 maggio 2003

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni:

«34» 1 flac. lio 33,6 miu + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 028686018/M;

«34» 5 flac. lio 33,6 miu + 5 f solv - A.I.C. n. 028686020/M;

«34» 5 flac. lio 33,6 miu + 5 sir solv - A.I.C. n. 028686032/M;

«34» 1 flac. lio 33,6 miu + 1 sir solv - A.I.C. n. 028686044/M;

«13» 5 flac. lio 13,4 miu + 5 sir solv - A.I.C. n. 028686057/M;

«13» 1 flac. lio 13,4 miu + 1 sir solv - A.I.C. n. 028686069/M;

«13» 5 flac. lio 13,4 miu + 5 f solv - A.I.C. n. 028686071/M;

«13» 1 flac. lio 13,4 miu + 1 f solv - A.I.C. n. 028686083/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W023 e W24.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: dosaggio biologico alternativo su linea cellulare GNFS-60 per il bulk di Lenograstim ed anche introduzione di una nuova Working Cell Bank (WCB G-103) per la produzione di Lenograstim.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Norditropin».

Estratto provvedimento UPC/II/1397 del 26 maggio 2003

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

Confezioni:

1 flacone liofilizzato 1,33 mg + 1 flac. solv. 3 ml - A.I.C. n. 027686017;

1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml - A.I.C. n. 027686031;

«Penset» 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset - A.I.C. n. 027686043;

«Penset» 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + Penset - A.I.C. n. 027686056;

Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. n. 027686068/M;

Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. n. 027686070/M;

Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. n. 027686082/M.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0001/001-007-W032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1398 del 26 maggio 2003

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

Confezioni:

1 flacone liofilizzato 1,33 mg + 1 flac. solv. 3 ml - A.I.C. n. 027686017;

1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml - A.I.C. n. 027686031;

«Penset» 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset - A.I.C. n. 027686043;

«Penset» 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + Penset - A.I.C. n. 027686056;

Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. n. 027686068/M;

Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. n. 027686070/M;

Simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice - A.I.C. n. 027686082/M.

Titolare A.I.C.: Nuovo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0001/001-007-W033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori nel processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08496-03A08495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Physioneal»

Estratto provvedimento UPC/II/1399 del 26 maggio 2003

Specialità medicinale: PHYSIONEAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034415012/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415024/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici+luer connector;

A.I.C. n. 034415036/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie+ spike connector;

A.I.C. n. 034415048/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie + luer connector;

A.I.C. n. 034415051/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415063/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + luer connector;

A.I.C. n. 034415075/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + spike connector;

A.I.C. n. 034415087/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + luer connector;

A.I.C. n. 034415099/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415101/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + luer connector;

A.I.C. n. 034415113/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + spike connector;

A.I.C. n. 034415125/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + luer connector;

A.I.C. n. 034415137/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415149/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici + luer connector;

A.I.C. n. 034415152/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie + spike connector;

A.I.C. n. 034415164/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie + luer connector;

A.I.C. n. 034415176/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415188/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici +luer connector;

A.I.C. n. 034415190/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + spike connector;

A.I.C. n. 034415202/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + luer connector;

A.I.C. n. 034415214/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415226/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + luer connector;

A.I.C. n. 034415238/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + spike connector;

A.I.C. n. 034415240/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + luer connector;

A.I.C. n. 034415253/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415265/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici + luer connector;

A.I.C. n. 034415277/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie + spike connector;

A.I.C. n. 034415289/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie + luer connector;

A.I.C. n. 034415291/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415303/M - «40 glucosio 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + luer connector;

A.I.C. n. 034415315/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + spike connector;

A.I.C. n. 034415327/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppei + luer connector;

A.I.C. n. 034415339/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + spike connector;

A.I.C. n. 034415341/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + luer connector;

A.I.C. n. 034415354/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + spike connector;

A.I.C. n. 034415366/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + luer connector;

A.I.C. n. 034415378/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415380/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415392/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

A.I.C. n. 034415404/M - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415416/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415428/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415430/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

A.I.C. n. 034415442/M - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415455/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415467/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415479/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415481/M - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spiice connector;

A.I.C. n. 034415493/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415505/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415517/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415529/M - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

A.I.C. n. 034415531/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415543/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415556/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415568/M - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

A.I.C. n. 034415570/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415582/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415594/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415606/M - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

A.I.C. n. 034415618/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415620/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415632/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415644/M - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

A.I.C. n. 034415657/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415669/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415671/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector;

A.I.C. n. 034415683/M - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415695/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + luer connector;

A.I.C. n. 034415707/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera semplice + spike connector;

A.I.C. n. 034415719/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + luer connector;

A.I.C. n. 034415721/M - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 1 sacca a doppia camera doppia + spike connector.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0307/001-003/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 (valutazione del rischio di una eventuale alcalosi metabolica).

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «UFT»

Estratto provvedimento UPC/II/1400 del 26 maggio 2003

Specialità medicinale: UFT.

Confezioni:

21 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034864013/M;

28 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034864025/M;

35 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034864037/M;

42 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034864049/M.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0104/001/W002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5, 4.6, 4.8

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto provvedimento UPC/II/1401 del 26 maggio 2003

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 026863011/M;

1,33 mg - 3 flaconi liofilizzati + 3 fiale solvente - A.I.C. n. 026863023/M;

3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 026863035/M;

8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 026863050/M;

8 mg - 5 flaconi liofilizzati + 5 flaconi solvente - A.I.C. n. 026863062/M;

1,33 mg - 10 flaconi liofilizzati + 10 fiale solvente - A.I.C. n. 026863098/M;

1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione - A.I.C. n. 026863100/M;

5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione - A.I.C. n. 026863112/M.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a.

Numero procedura mutua riconoscimento: IT/H/0025/002,003,004,006/W043.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08502

Provvedimento di modifica U.P.C. relativo alla proroga smaltimento scorte

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 97 del 30 giugno 2003

Società: Innova Pharma S.p.a.

Specialità medicinale: Octegra.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «OCTEGRA» 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al AIC 034564017, 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al AIC 034564029, 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al AIC 034564031, 25 (5x5) compresse film rivestite 400 mg in blister Pp/Al AIC 034564043, 50 (5x10) compresse Filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al AIC 034564056, 70 (7x10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al AIC 034564068 80 (16x5) compresse filmrivestite 400 mg in Blister Pp/Al AIC 034564070, 100 (10x10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Pp/Al AIC 034564082, 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al AIC 034564094, 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al AIC 034564106, 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al AIC 034564118, 25 (5x5) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al AIC 034564120, 50 5x10, compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al AIC 034564132, 70 (7x10) compresse filmrivestite 400 mg in biister Al/Al AIC 034564144, 80 (8x10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al AIC 034564157, 100 (10x10) compresse filmrivestite 400 mg in blister Al/Al AIC 034564169, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 9 luglio 2003, data di scadenza dei provvedimento AIC/UPC n. 1987 del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2003».

03A08491

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil tosse sedativo»

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D99 del 2 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale: LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO.

Gel orale senza zucchero flacone dosatore 52 ml - A.I.C. n. 019396035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., titolare della specialità.

03A08501

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Centro Zootecnico di Livigno a r.l.», in Livigno

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Centro Zootecnico di Livigno a r.l.» numero posizione 205/108402 con sede in Livigno costituita per rogito notaio dott. Carlo Cao in data 21 aprile 1969 repertorio n. 48567/8090 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile comma 1, parte prima.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, politiche del lavoro, via Mazzini n. 4 Sondrio, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A08504

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 luglio 2003

Dollaro USA	1,1205
Yen giapponese	133,49
Corona danese	7,4338
Lira Sterlina	0,70445
Corona svedese	9,2374
Franco svizzero	1,5366
Corona islandese	87,35
Corona norvegese	8,3595
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58730
Corona ceca	32,084
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,35
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6427
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,4781
Leu romeno	36760
Tallero sloveno	234,5350
Corona slovacca	42,180
Lira turca	1564000
Dollaro australiano	1,7303
Dollaro canadese	1,5754
Dollaro di Hong Kong	8,7389
Dollaro neozelandese	1,9488
Dollaro di Singapore	1,9751
Won sudcoreano	1323,31
Rand sudafricano	8,6331

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08818

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Castagna Cuneo» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Piemonte Asprofrut società consortile cooperativa a r.l. con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26. ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CASTAGNA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» è riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto Castanea sativa, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Con la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varietà di castagne riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:

Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

È escluso, altresì, il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati pur se della specie citata.

2.2 *Caratteristiche del prodotto.*

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» può essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:

Castagna fresca:

colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro;

ilo: più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola raggiatura stellare;

epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante;

seme: da bianco a crema;

sapore: dolce e delicato;

pezzatura: numero massimo di acheni al kg = 110.

Non sono ammesse difettosità interne o esterne superiori ai 10% (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno).

Castagna secca.

Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro e non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.).

L'umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P., si estende per un territorio di circa 17.000 ha su un territorio che comprende i seguenti comuni:

Provincia di Cuneo:

Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgo S. Dalmazzo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castagnito, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Ciglië, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alfieri, Mango, Manta, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Pradleves, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaciglië, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, S. Vittoria d'Alba, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovi, Villar S. Costanzo, Viola.

Provincia di Asti:

Bubbio, Cassinasco, Cessole; Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

Provincia di Alessandria:

Cassinelle, Malvicino, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine della castanicoltura cuneese è antichissima ed i primi riferimenti si attestano alla fine del XII secolo (Carteggio della Certosa di Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei documenti dei comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.

Le prime indicazioni in merito alle modalità di tutela dei castagneti da frutto si rinvengono negli statuti comunali dei paesi della Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni da applicare nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti sono riportate negli statuti di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e Sanfront (*Tarnagnone*, 1969; *Barelli*, *Di Quarti*, 1966, *Botteri*, 1982).

A testimonianza della diffusione, in molte aree della provincia di Cuneo, della tecnica dell'essiccazione delle castagne per la produzione di castagne secche e farina di castagne è possibile ancor oggi osservare la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno al XV - XVI secolo.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna Cuneo in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

annotazione dei quantitativi prodotti;

conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionata ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Il sistema di produzione.*

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato, alla produzione della «Castagna Cuneo» devono essere quelle tradizionali ed atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche designate nel presente disciplinare.

In particolare, i castagneti sono situati a quote non troppo elevate (da 200 a 1000 m s.l.m.), in posizioni soleggiate e riparate dal vento.

In essi, al fine di garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco, mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta.

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica (regolamento comunitario n. 2092/91 e seguenti).

5.2. *Densità d'impianto.*

Ai fini dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell'area che si estende a tutti i comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.

La densità di piante in produzione non può superare le 150 piante ad ettaro.

5.3. *La gestione del terreno.*

La «Castagna Cuneo» I.G.P. è coltivata in terreni generalmente derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si tratta di terreni profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare raccolta dei frutti. A tale fine è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.

5.4. *Il controllo della produzione.*

Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

In particolare, sono consentiti gli interventi periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.

5.5. *Raccolta.*

La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto.

Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per concludersi in novembre.

5.6. *Produzioni.*

La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato ad essere essiccato, è pari a 110 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco.

5.7. *Conservazione e lavorazione.*

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione e trasformazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.

La conservazione del prodotto fresco, potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.

È ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.

È inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Il prodotto Castagna Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente.

Le strutture di lavorazione devono essere situate nella zona delimitata all'art. 3.

Art. 6.

Elementi che compravano il legame con il territorio

La produzione castanicola cuneese è sempre stata caratterizzata dalla presenza di cultivar di pregio.

Nel corso degli anni, la ricerca da parte dei castanicoltori cuneesi di alti livelli di qualità, ha portato ad una vera e propria specializzazione della coltura del castagno, che ha portato alla selezione di specifiche cultivar in funione dei diversi aerali produttivi. Una biodiversità che è il frutto di un secolare lavoro di selezione operato da generazioni di coltivatori cuneesi.

L'altitudine non troppo elevata, dai 200 ai 1000 m s.l.m., la posizioni soleggiata e riparata dal vento, i terreni ben drenati, sciolti e freschi, privi di calcare e derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, concorrono a conferire al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Questi peculiari fattori climatici ed ambientali uniti alla secolare opera dell'uomo che grazie alle sue capacità culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva locale, (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di essiccazione e molitura della castagna e la cura nel preservare la tradizionale castagna bianca locale nell'ambito della salvaguardia dei boschi e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla Castagna Cuneo caratteristiche uniche riconosciute sia dalla letteratura tecnico scientifica specifica che dal punto di vista commerciale.

Art. 7.

C o n t r o l l i

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando le seguenti condizioni:

confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 kg, di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30×50 e 40×60;

sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 kg (5-10-25-30-50-100);

altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - Secca all'atto dell'immissione al consumo può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione del prodotto semilavorato e finito deve avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

In ogni caso esso può essere commercializzato solo se preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, da indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in

caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla/e varietà e dalla dizione «indicazione geografica protetta».

In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo.» o «Castagna Cuneo» - Secca immediatamente seguita dalla dizione «indicazione geografica protetta».

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

È consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganni l'acquirente.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo della indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Logotipo e colori ammessi per la designazione e presentazione della I.G.P. «Castagna Cuneo».

Gli elementi figurativi che compongono il marchio rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il profilo sinistro del frutto è delineato dalla scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo destro è dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa. Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare la scritta I.G.P., realizzata in carattere «Frutiger light». Il colore assegnato è il nero (Pantone Process Black) per tutti gli elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore è marrone rossiccio (Pantone 166).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predetti funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

03A08368

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Marone Trentino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marone Trentino» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92, presentata dalla Cooperativa Castanicoltori del Trentino-Alto Adige s.c. a r.l. con sede in 38049 Vigolo Vattaro (Trento), via Vittoria n. 13, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto alla disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARONE TRENTINO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (DOP) «Marone Trentino» è riservata ai frutti freschi e secchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. *La specie e le cultivar.*

La DOP «Marone Trentino» è attribuita ai frutti prodotti da castagni appartenenti alla specie Castanea sativa M., *varietas macrocarpa*, riconducibili alla varietà Marone Trentino, selezionatasi sotto l'influenza e nel contesto pedoclimatico dell'ambiente trentino. La varietà Marone Trentino viene propagata da molti secoli per via agamica ed è correntemente indicata a livello locale con il nome dei paesi e delle località di coltivazione, quale il Marrone di Spera, di Storo, di Segonzano, di Pergine, di Drena, di Tenno (detto anche di Pranzo), di Brentonico (detto anche Castione), di Arco, di Darzo, di Besagno (detto anche Maron del Bona e Marrone precoce), di Sardagna, di Roncegno, di Praso-Daone, di Grumes, di Torcegno, di Telve, di Samone, di Lona, di Civezzano, di Centa S. Nicolò, di Lodrone e la Castagna Tiona (detta anche Tionata).

2.2. *Caratteristiche del prodotto.*

All'atto dell'immissione al consumo i frutti, freschi e secchi, devono avere le seguenti caratteristiche:

2.2.1 Prodotto fresco: per prodotto fresco si intende quello senza alcun trattamento, o il prodotto curato in acqua fredda per non più di otto giorni senza aggiunta di alcun additivo, o il prodotto trattato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di alcun additivo di sintesi.

Il seme dovrà presentarsi con polpa colore bianco tendente leggermente al giallo, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature.

I frutti dovranno essere di forma ovoidale ed essere interi, di aspetto fresco e sano, asciutti, puliti, privi di sostanze estranee visibili e privi di odori estranei, con:

colore del pericarpo marrone;

raggiatura stellare grande;

costolature evidenti;

cicatrice ilare tendenzialmente rettangolare;

distacco dell'epispernia (pellicola) facile;

numero di frutti per riccio non superiore a 3;

pezzatura variabile, ossia un numero di frutti per chilogrammo non superiore a 95;

frutti settati: massimo 20%.

2.2.2 Allo stato secco in guscio:

dovranno essere utilizzati frutti freschi di pezzatura inferiore a 95 frutti/kg, che all'esame visivo risultino immuni da evidenti attacchi parassitari;

i marroni secchi sgusciati dovranno presentarsi interi, sani, di colore paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, ecc.);

il tenore di umidità del frutto trasformato intero non dovrà superare il 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

3.1. La zona di produzione della D.O.P. «Marone Trentino» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni amministrativi della provincia autonoma di Trento:

Ala, Albiano, Arco, Baselga di Pinè, Bedollo, Bersone, Bezzecca, Bieno, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Brentonico, Brione, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Carzano, Castel Condino, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Civezzano, Concei, Condino, Daone, Darè, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giove, Grauno, Grumes, Isera, Lardaro, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Lona Lases, Massimeno, Mezzolombardo, Molina di Ledro, Montagne, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Novoledo, Palù del Fersina, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Ledro, Praso, Preore, Prezzo, Riva del Garda, Roncegno, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzo Chienis, Samone, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Scurelle, Segonzano, Sover, Spera, Spiazzo, Storo, Strembo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Torcegno, Trento, Valda, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Vigaro Rendena, Villa Lagarina, Villa Rendena, Zuclo.

3.2. La delimitazione geografica è riportata sulla cartografia allegata al presente disciplinare.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. *Riferimenti storici.*

La lunga tradizione castanicola di questo territorio si fa risalire a tempi molto antichi come dimostrato anche dalla toponomastica di derivazione latina (Castagné, Castione - dal latino *castanetum*), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (v. Editto di Rotari dell'anno 643 d.C.) e dagli studi effettuati sul frutto fin dagli anni 1000 per le sue virtù terapeutiche (Santa Hildegrat von Bingen 1098-1179).

All'inizio del XVI secolo i contadini si opposero a più riprese all'apertura di nuove miniere che avrebbero richiesto l'abbattimento di numerosi castagni (Carl Ausserer - Persen - Pergine - «Castello e giurisdizione» - «Buchdruckerei Carl Gerold's Wien - 1915-1916» - Associazione amici della storia Pergine - 1995).

I documenti storici dell'età moderna testimoniano la rilevanza della coltura del castagno per l'economia rurale («Estimatione delli masi del monte di Castagné» del 1581 - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana; «Partizione delle castagnare» del 1710 - Archivio storico del comune di Drena) ed il commercio delle castagne è documentato nel 1674 («Commercio delle castagne» Mariani - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana) e nel 1852 («Manoscritti delle castagne» Perini - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana).

4.2. *Riferimenti culturali ed etnografici.*

Attorno alla coltivazione del «Marone Trentino» si è stratificato un retroterra culturale, fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti lungo i secoli dai castanicoltori, che ancora si tramandano e che è possibile sperimentare visitando le zone di coltivazione. La denominazione «marone», anziché «marrone», mantenuta nel lessico dialettale è testimonianza di un prodotto inserito nella cultura e nelle usanze trentine, come confermato dalle numerose feste e sagre dedicate specificatamente al prodotto (mostra mercato dei maroni di Drena, festa del marone di Castione, celebrata anche con sigillo postale, festa della castagna di Roncegno, festa della castagna di Albiano, festa della castagna di Centa San Nicolò), che ricorrono da numerosi anni nelle varie località di produzione a conferma della lunga tradizione che lega la gente trentina a questo frutto. Proprio da tali usanze è sorta l'abitudine di collegare il «marone» al nome della singola località (Marrone di Drena, di Brentonico, di Castione, di Roncegno, ecc.), anche se si tratta di ecotipi riconducibili integralmente al «Marone Trentino».

4.3. *Riferimenti sociali ed economici.*

La castanicoltura ha un significativo peso economico e completa l'offerta della gastronomia alpina con riflessi sinergici e complementari nell'economia delle vallate trentine.

4.4. *Elenco.*

È prevista, presso l'organismo di controllo, l'istituzione di un elenco dei produttori nel quale siano iscritti i castavicoltori che chiedono di fregiarsi della denominazione di origine protetta «Marone Trentino» e del relativo logo registrato. Copia di tale elenco è depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

Nell'elenco dovranno essere indicati:

gli estremi catastali degli appezzamenti interessati;

la loro ubicazione;

le superfici dei castagneti;

l'età, il numero delle piante, e lo stato fitosanitario dell'impianto.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Sistemi di conduzione degli impianti.*

I sistemi di conduzione degli impianti della D.O.P. «Marone Trentino» sono riconducibili alle tecniche di produzione arcaiche, consolidate dalla tradizione e nel rispetto degli usi leali e costanti, assecondando le prerogative del quadrinomio costituito da castagno, suolo, clima e uomo. La castanicoltura può essere condotta seguendo sia i criteri della produzione integrata, sia quelli dell'agricoltura biologica.

Nei castagneti non sono in ogni caso ammesse tecniche agronomiche di forzatura.

5.2. *Propagazione.*

La propagazione viene fatta per via agamica e/o da piantine nate da seme e successivamente innestate; è pertanto ammesso l'innesto delle ceppaie.

5.3. *Localizzazione.*

I castagneti devono essere localizzati nell'orizzonte vegetazionale submontano del piano basale trentino, dove è collocata la fascia del *castanetum*, a quote comprese fra i 200 e 1.000 m s.l.m.

5.4. *Densità di impianto.*

La densità di impianto, nella fase di maturità del castagneto, non deve superare le 100 piante per ettaro.

5.5. *Impollinazione.*

L'impollinazione è garantita da ecotipi selvatici, sempre locali di castagno europeo (Castanea sativa M.). Sono escluse le varietà di castagno americano (Castanea dentata), cinese (Castanea mollissima, Castanea seguinii, Castanea henry e Castanea davidii), giapponese (Castanea crenata) e gli ibridi interspecifici.

5.6. *Fertilizzazione.*

La letamazione deve essere preferita agli altri interventi fertilizzanti. È comunque vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi.

5.7. *Potatura.*

La potatura di risanamento e di controllo dell'*habitus* vegetativo devono salvaguardare lo stato fitosanitario dei castagni e prevenire la diffusione di fitopatie di natura microrganica.

5.8. *Gestione del suolo.*

Le fasce di suolo tra le file dei castagni devono essere inerbite e mantenute pulite mediante lo sfalcio periodico e/o il decespugliamento meccanico. È escluso il diserbo con prodotti di sintesi.

5.9. *Irrigazione.*

È ammessa l'irrigazione.

5.10. *Difesa fitosanitaria.*

Le strategie di difesa ammesse sono quelle previste dalla produzione integrata e dall'agricoltura biologica.

5.11. *Raccolta del prodotto.*

La raccolta della D.O.P. «Marone Trentino», seguendo la naturale deiscenza del frutto, potrà essere effettuata, nei mesi di ottobre e novembre, a mano o con mezzi meccanici idonei, tali da salvaguardare l'integrità sia della pianta che dei frutti.

5.12. *Condizionamento del prodotto.*

Le tecniche di condizionamento della D.O.P. «Marone Trentino» sono cinque: ricciaia, bagno d'acqua, atmosfera controllata e/o modificata, refrigerazione, essiccazione, che possono essere adottate singolarmente oppure in combinazione fra loro.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

6.1. *Contesto ecologico fitosociologico.*

Dal punto di vista ecologico e fitosociologico il castagno europeo si inserisce in prevalenza nell'orizzonte vegetazionale submontano (400-1000 m s.l.m.) del piano basale trentino, ma colonizza a volte anche l'orizzonte montano inferiore (1000-1.500 m s.l.m.) del piano montano trentino.

6.2. *Contesto geopedologico.*

Una prima approssimazione, porta a ritenere che i suoli dei castagneti trentini siano riconducibili, all'Ordine degli inceptisuoli ed al sottordine degli Ochrepts, prevalentemente inquadrabili fra gli Eutrochrept, franchi e franco-sabbiosi, su un substrato di volta in volta prevalentemente scistoso; filladico, porfiroide, molto spesso misto, qualche volta carbonatico ed a regime mesico. Si rilevano anche gli elementi che riconducono all'Ordine dei mollisuoli, sottordine Rendolls, di tessitura franco-argillosa, di matrice geologica di volta in volta prevalentemente scistoso, filladico, porfiroide, molto spesso misto, qualche volta carbonatico ed a regime mesico. I castagneti insistono anche sui giovani entisuoli dei conoidi di deiezione, quasi mai su quelli del fondovalle.

6.3. *Caratteristiche climatiche.*

Il dato climatico che riveste maggiore importanza è costituito da una somma termica annuale non inferiore ai 1700 gradi, computando le temperature giornaliere per l'entità che supera i 5° C. Tale fattore condiziona la fioritura e la maturazione del frutto, protratte entrambe in là nella stagione. L'andamento pluviometrico caratteristico delle aree della D.O.P. «Marone Trentino» registra livelli di piovosità che oscillano tra i 600 ed i 1.200 mm annui. Le escursioni termiche autunnali si collocano oltre i 15° C, oscillando tra i 5 ed i 23° C, in presenza di un tenore in umidità relativa dell'80%.

Tali caratteristiche, pur risultando notevolmente diversificate fra le varie zone, determinano, comunque, condizioni particolarmente favorevoli alla fruttificazione del castagno in un'ampia fascia sul livello del mare. Infatti nelle zone di Mori, Torbole e Mezzolombardo il castagno scende occasionalmente anche fino alla quota di 200 m s.l.m. mentre nel basso Trentino, dal clima più oceanico, si spinge oltre i 900 m s.l.m., per arrivare ai 1.000 m s.l.m. in Valsugana. L'influsso delle correnti d'aria calda, inoltre, nel Trentino ha favorito l'insediamento a quote piuttosto elevate, spesso oltre gli 800 m s.l.m., anche in valli dove è più marcato l'influsso continentale, come le Valli dell'Avisio.

Art. 7.

Organismo di controllo

7.1. Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un'autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Confezione ed etichettatura

8.1. La D.O.P. «Marone Trentino» deve essere commercializzata allo stato fresco in imballaggi nuovi, puliti ed asciutti, di materiale naturale (legno, fibre naturali) o sintetico ed in sacchetti di juta.

8.2. Sulle confezioni destinate alla vendita dovrà apparire, in caratteri di dimensione superiore agli altri, la dicitura D.O.P. «Marone Trentino», oltre agli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione dei marroni contenuti;

peso lordo all'origine.

8.3. Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizata la DO.P., anche a seguito di processi di elaborazione di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

L o g o

Tutte le confezioni di D.O.P. «Marone Trentino», oltre alla dicitura di cui al precedente art. 8, comma 8.2, dovranno essere contrassegnate con un logo di forma circolare, del diametro di mm 15, o mm 25, o mm 35, rappresentante una maestosa pianta di castagno su un fondo verde prato (pantone HKS 380) contornato dal profilo geografico della provincia autonoma di Trento in colore marron castano (pantone HKS 1685) e recante al centro, inanellati l'uno nell'altro, i profili di due marroni con contorno castano (pantone HKS 1685) e campitura bianca.

La scritta «D.O.P. Marone Trentino», di colore marrone castano (pantone HKS 1685), in lettere maiuscole e in carattere times roman e alte mm 3 per il logo del diametro di 35 mm e proporzionalmente ridotte per le altre misure, sarà inserita in una fascia araldica all'interno del cerchio con perimetro di colore arancio (pantone orange 021), come illustrato nell'allegato del presente disciplinare.

Il logo vuole soprattutto sintetizzare con tratto grafico e colori una produzione con valenza ecologico ambientale, le cui finalità vertano alla tutela del territorio e delle sue peculiarità paesaggistiche ed alla promozione delle tipicità locali, oltreché alla pur significativa produzione bromatologica.

LOGO DELLA D.O.P. MARONE TRENTINO

03A08369

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 luglio 2003: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Esaminata la domanda del 18 gennaio 2003 e la relativa documentazione presentata; all'Organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rilasciata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Organismo: I & S. Ingegneria e Sicurezza S.r.l. - con sede in via Ischia n. 16 - 39100 Bolzano:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha durata fino al 31 dicembre 2003 e decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

0308549

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 138, del 26 agosto 2002 - 553-VI - Gruppach Gianfranco, via Palermo n. 7, Creazzo; punzoni ritirati: 6; punzoni smarriti: 2;

determinazione n. 139, del 26 agosto 2002 - 662-VI - Effeciemme S.n.c., via Monte Verlaldo n. 13 - Cornedo V.no ; punzoni ritirati: 8; punzoni smarriti: 1;

determinazione n. 140, del 26 agosto 2002 - 1961-VI - Costa S.n.c., via Fermi n. 19 - Costabissara; punzoni ritirati: 2; punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 154, del 25 settembre 2002 - 2154-VI - Muzzi Gabriele, via Dian n. 30 - Vicenza; punzoni ritirati: 2; punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 186, del 10 dicembre 2002 - 548-VI - M.M. CO Industria orafa S.r.l., Contrà Porta Santa Lucia n. 61 - Vicenza; punzoni ritirati: 4; punzoni smarriti: 8;

determinazione n. 187, del 10 dicembre 2002 - 1096-VI - Stefani S.a.s., via Firenze n. 8, Creazzo; punzoni ritirati: 0; punzoni smarriti: 3;

determinazione n. 188, del 10 dicembre 2002 - 1164-VI - DBG S.n.c., via Europa n. 14 - Longare; punzoni ritirati: 2; punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 189, del 10 dicembre 2002 - 2448-VI - Immobiliare Le Vele S.a.s., Strada Settecà n. 289 - Vicenza; punzoni ritirati: 2; punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 197, del 27 dicembre 2002 - 456-VI - De Benedetti Gino S.n.c., via N. Vicentino n. 83 - Vicenza; punzoni ritirati: 1; punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 198, del 27 dicembre 2002 - 1980-VI - Spafri di Frigo Anna Maria, via Don G. Fortuna n. 10 - Monteviale; punzoni ritirati: 1; punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 199, del 27 dicembre 2002 - 1520-VI - Auritalia S.p.a., via Pasubio n. 1 - Sandrigo; punzoni ritirati: 9; punzoni smarriti: 3;

determinazione n. 200, del 27 dicembre 2002 - 2459-VI - BF Gioielli S.n.c., via Dal Molin n. 26/A - Grisignano di Zocco; punzoni ritirati: 2; punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 202, del 30 dicembre 2002 - 1671-VI - Blazer Gold S.r.l., via Vecchia Ferriera n. 50 - Vicenza; punzoni ritirati: 4; punzoni smarriti: 1;

determinazione n. 203, del 30 dicembre 2002 - 1862-VI - Desirée S.n.c., via Zamenhof n. 28 - Vicenza; punzoni ritirati: 3; punzoni smarriti: 1;

determinazione n. 6, del 21 gennaio 2003 - 1207-VI - Sovi S.n.c., via del Progresso n. 23 - Monticello Conte Otto; punzoni ritirati: 3; punzoni smarriti: 0.

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1, dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

03A08585

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501168/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.